



Città di Siracusa

SETTORE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1739 DEL 26/04/2024

IL DIRIGENTE Dott.ssa Maria Distefano

OGGETTO: Ricognizione del personale con profilo di assistente sociale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art.20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017, come integrato dall' 1, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 unità di personale con profilo di Assistente Sociale - Area dei Funzionari - ex categoria D - a carico del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) – Approvazione avviso e schema di domanda

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggetto: "Modello Organizzativo comunale: approvazione organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 e documenti allegati";

Visto che il Documento Unico di programmazione 2023/2025 aggiornato, è stato approvato con la sopra citata delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.";

Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;

Visto Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto L'OO.RR.EE.LL.;

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2019;

Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 17.02.2017 l'Amministrazione comunale ha provveduto alla approvazione del progetto S.I.A. Pon Inclusione avviso n. 3/2016 dell'AOD Syraka relativo al Distretto Socio Sanitario n. 48, finanziato con apposito Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 392 del 12.09.2017 con uno stanziamento complessivo di € 3.724.651,23;

VISTO che tra le misure di intervento finalizzate all'attuazione del progetto è stata programmata l'assunzione a tempo pieno (h 36 settimanali) e determinato di alcune figure professionali, più propriamente: n. 12 Assistenti Sociali, cat. D1; n. 2 Psicologi, cat. D3; n. 2 Educatori professionali specialisti, cat. D3; n. 1 Mediatore culturale, cat. D1; n. 1 Tecnico informatico, cat. D1; n. 2 Istruttori contabili, cat. C1 e n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C1;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 7.3.2018 è stata autorizzata l'assunzione del personale interessato a tempo determinato e le relative modalità operative per le varie figure professionali previste;

CHE con determinazione dirigenziale n. 70 del 23.03.2018 è stato approvato il bando di selezione pubblica per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato delle figure professionali richieste;

CHE, quanto al profilo professionale in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 321 del 23.11.2018, come successivamente modificata con determinazione n. 69 del 13.03.2019 è stata approvata la graduatoria relativa al profilo di Assistente sociale- categoria D1;

DATO ATTO dei provvedimenti di assunzione adottati in esecuzione e conformità ai suddetti atti e delle proroghe via via disposte, senza soluzione di continuità, per il personale assunto con la modalità di cui al punto precedente, in connessione, dapprima, all'intervenuto progressivo differimento del termine di conclusione del finanziamento del Pon Inclusione Avviso 3 ed a carico del relativo finanziamento e, successivamente, secondo programmazione del competente Settore Servizi Sociali a carico della "Quota servizi a valere sul fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale";

Vista le determinazioni dirigenziali con le quali è stata disposta, nel tempo, la proroga dei contratti a tempo determinato ed, in ultimo, la determinazione n. 6745 del 29/12/2023;

VISTA la nota del Settore Servizi Sociali Prot. n. 187158 del 9/11/2022 con la quale è stata rappresentata l'esigenza della stabilizzazione del personale specialistico in carico a tempo determinato per rispondere agli interventi necessari e alle esigenze funzionali e di servizio al fine di superare il sottodimensionamento del personale del Settore Politiche Sociali e garantire il raggiungimento dei LEP;

RILEVATO che, in tale sede, è stata evidenziata la imputabilità della programmazione di tale tipologia di intervento a carico dei finanziamenti, di natura strutturale, del Fondo di Solidarietà comunale (FSC);

RILEVATO, in particolare, che – secondo quanto evidenziato dal suddetto Settore nella nota sopra citata – *“questo Comune è destinatario del Fondo di cui all'art. 1 comma 449 d) quinquies della L. 232 dell'11/12/2016, inserito dall'art. 1 comma 792 della L.178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) ed esteso agli enti della Regione Sicilia dall'art.1 comma 563 della L. 234/2021; che, ai sensi del citato art. 1 comma 792 della L.178/20 le suddette risorse hanno natura strutturale essendo il Fondo già fissato in importi diversificati per gli anni 2021/2029 e, dall'anno 2030, nel quale entrerà a regime, in 113 milioni di euro per tutti i Comuni della Regione Sicilia e Sardegna; che tali risorse sono finalizzate al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola ed associata;*

CONSIDERATO che:

- la citata Legge 30 dicembre 2020 n.178 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare i commi 791-792 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale), con i quali si stanziavano risorse aggiuntive destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle regioni a statuto ordinario e i commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali) intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito Territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000;

- il rafforzamento della struttura dei servizi sociali costituisce, altresì, obiettivo prioritario declinato nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui al punto 3.3.1 si legge testualmente “...Il Piano povertà 2018-2020 definiva le priorità per l’utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEP, precisandosi che, in ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEP di un assistente sociale ogni 5000 abitanti può essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell’esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma”;

DATO ATTO che l’intera disciplina richiamata è finalizzata a garantire il rafforzamento del servizio sociale professionale in vista del raggiungimento, attraverso ogni misura normativa idonea, del rapporto ottimale Assistenti sociali/popolazione residente e che, in tal senso, le misure di supporto dell’organico costituiscono obbligo degli ambiti per l’accesso ai finanziamenti e propedeutico all’attivazione di ogni altra misura;

RILEVATO che, alla luce del suddetto quadro normativo complessivo, l’esigenza di procedere nel senso della stabilizzazione a tempo indeterminato, per le finalità di cui in oggetto, è stata ulteriormente perorata dal Settore Servizi Sociali con nota prot.n. 210258 del 04/10/2023;

CHE in tale sede il Settore ha comunicato l’avvenuta programmazione delle risorse per la stabilizzazione di tutto il personale assistente sociale, unitamente ad altre figure professionali, a carico dei fondi esterni gestiti dallo stesso e, in particolare, del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) Risorse Aggiuntive per le misure previste nell’anno 2023 (n.6 assistenti sociali e n. 2 Psicologi) e, per le altre programmate nell’anno 2024, a carico parzialmente della Quota servizi Fondo Povertà annualità 2020, per il bilancio 2024 e 2025, e successivamente a carico del Fondo di Solidarietà comunale con indicazione delle relative coperture di spesa nei capitoli di pertinenza richiedendo a questo settore l’attivazione delle procedure per la stabilizzazione alla ricorrenza delle condizioni di legge;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 ha introdotto misure di finanziamento strutturale delle assunzioni di Assistenti sociali al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente i servizi di cui all’art. 7 c. 1 del d.lgs. n. 147 /17 nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari ad 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale;

DATO ATTO, in particolare, **che:**

-- l’art. 1 comma 801 della L. 178/20, come modificato da ultimo con l’art.1 comma 735 della L.234/21 prevede : “*per le finalità di cui al comma 797 ed al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 ed al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L.*

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

2806/2019 n.58, i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della di personale di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n.122 ed all'art. 1 commi 557 e 562 della L. 27/12/2016 n.296, anche ai sensi dell'art. 57 comma 3 septies del D.L.14/08/20 n.104 convertito con modificazioni dalla L. 13/10/2020 n.126;

-- il D.L. n.104/2020 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.») all'art. 57, comma 3 septies, disponendo che *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”* così formalizzando il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli Enti;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 75/17 - rubricato *“ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”* – il quale al comma 1 testualmente dispone: *“ Le amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possono, fino al 31/12/2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
a) risulti in servizi successivamente alla data di entrata in vigore della L.124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lett. a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 19, del D.L. 198/2022, convertito in L. 24/02/2023 n. 14, relativamente al personale con profilo di assistente sociale, ha così disposto *“Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'art. 1, comma 200, della L. 27/12/2017 n.205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'art.20 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 75/2017 è prorogato al 31/12/2023”;*

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2023-2025, approvato in sede di PIAO con deliberazione G.M. n. 67/2023, come modificato con deliberazione G.M. n. 133/2023 sulla base della rideterminazione della capacità assunzionale dell'ente, prevedendo la stabilizzazione di n. 6 assistenti sociali nell'anno 2023 e n. 8 nell'anno 2024, e autorizzando, nel contempo, le assunzioni programmate nell'anno 2023;

VISTA la determinazione del Settore Politiche Sociali n. 6479 del 21/12/2023 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la stabilizzazione con profilo di assistente sociale e psicologo per le annualità 2023-2025;

CHE, in esecuzione delle superiori disposizioni, con determinazione n. 5955 del 05/12/2023 è stata avviata la ricognizione del personale con profilo di assistente sociale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art.20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017, come integrato dall'art. 1 comma 19 del D.L. 198/2022 convertito in L. n. 14/2023, per la

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 unità con profilo di Assistente Sociale - Area dei Funzionari -ex categoria D - a carico del Fondo di Solidarietà comunale (FSC);

RILEVATO che, in esito alla procedura di stabilizzazione avviata nell'anno 2023 per n. 6 assistenti sociali, in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 75/2017 come integrato, quanto al termine per la maturazione dei requisiti, dall'art. 1 co. 19 del DL n. 198/2022, sono state assunte a tempo pieno e indeterminato soltanto n. 5 unità aventi i requisiti di legge alla scadenza del termine fissato per la ricognizione;

VISTO l'art. 1, co. 22-ter, del DL 30/12/2023, n. 215, che così recita: *“Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024”*;

RILEVATO che anche in sede di adozione del Piano del Fabbisogno 2024-2026, giusta determinazione n. 1588 del 16/4/2024, munita del visto di regolarità contabile e del parere favorevole dei Revisori dei Conti, è stata confermata la programmazione nell'anno 2024 di tale misura di stabilizzazione per n. 8 Assistenti sociali, da approvare quale sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” del PIAO;

CHE tra le assistenti sociali, già assunte a tempo determinato per le attività specifiche del Settore Politiche Sociali con finanziamento a carico di fondi eterofinanziati, una unità ha perfezionato i requisiti per la stabilizzazione nei termini di cui all'art. 1, comma 19, del DL 198/2022, una unità li ha già perfezionati nel primo trimestre 2024 e le rimanenti sette unità li matureranno in corso d'anno, in virtù delle disposizioni di cui al suddetto D.L. n. 215/2023;

VISTA la deliberazione G.M. n. 62 del 24/4/2024 con la quale è stata autorizzata la stabilizzazione in oggetto;

RITENUTA, conseguentemente, procedere con la massima tempestività, in funzione del raggiungimento dei LEPS, obiettivo primario per il Settore Servizi Sociali, alla stabilizzazione delle due unità con il profilo di assistente sociale che hanno già maturato i requisiti di legge alla data del 31/03/2024;

VISTA la nota prot. n. 93967 del 24/4/2024 con la quale il Settore Politiche Sociali ha confermato che la spesa derivante dalla stabilizzazione del personale che, alla data del 31/03/2024, ha maturato i requisiti trova copertura sull'impegno assunto con la determinazione n. 6479 del 21/12/2023;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 132 del 16/11/2023 di approvazione della nuova struttura organizzativa e funzionigramma dell'ente nonché della corrispondente dotazione organica, rimodulata in conformità ai principi di rispetto della spesa del personale;

DATO ATTO che nella dotazione organica vigente sussistono posti vacanti di Assistente sociale – Area dei Funzionari - sufficienti all'attivazione della procedura in oggetto;

RITENUTO, conseguentemente, potersi avvalere per la ricognizione del personale che ha maturato i requisiti alla data del 31/03/2024 della procedura già disposta con determinazione dirigenziale n. 5955 del 05/12/2023, rinnovando il corrispondente avviso;

RILEVATO che tale procedura va riservata al personale non dirigenziale attualmente in servizio presso l'ente, atteso che non risulta - tra il personale già assunto a tempo determinato ed oggi non più in carico all'ente - nessuna unità di pari profilo in servizio alla data successiva all'entrata in vigore della L. 124/2015 che abbia maturato i previsti 36 mesi di

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

servizio negli ultimi otto anni presso l'ente come richiesto dal comma 1 dell'art. 20 D.Lgs.75/17 di cui la presente procedura costituisce applicazione;

VISTI gli elenchi del personale in disponibilità pubblicati dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 nonché la comunicazione prot. n. 94292 del 24/4/2024 trasmessa alla Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale della Funzione pubblica ed al Dipartimento regionale Lavoro;

RAVVISATA l'esigenza di procedere, unitamente al presente provvedimento, alla pubblicazione dell'avviso, finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in oggetto presso il Comune di Siracusa ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa in esame;

VISTO l'allegato schema di "Avviso" e l'allegato "Modello di domanda", predisposti per la partecipazione alla presente procedura ricognitiva di stabilizzazione ex art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti vacanti della dotazione organica, con profilo professionale di "Assistente Sociale" cat. D-D1;

DATO ATTO che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti fino al momento della costituzione dei rapporti di lavoro ai sensi delle prescrizioni di cui al D.L. 44/23;

DATO ATTO che le assunzioni derivanti dalla presente procedura sono subordinate:

- all'attestazione da parte del Settore Servizi Finanziari della copertura finanziaria delle somme a carico dei fondi a carattere strutturale a tal fine specificamente programmati dal competente Settore Politiche Sociali e con imputazione agli impegni dallo stesso assunti;
- alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge in materia di vincoli assunzionali;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2024 e pluriennale 2024-2026;
- la certificazione n. 57741 dell'11/03/2024 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine al rispetto di vincoli di finanza pubblica ed, in particolare, gli obblighi di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013;
- la deliberazione G.M. n. 49 del 22/04/2024 con la quale si è preso atto della ricognizione del personale ai fini della non sussistenza di situazioni di eccedenza, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n.165/2001;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ed in adesione dell'impegno assunto

PROPONE

AVVIARE procedura di ricognizione del personale con profilo di assistente sociale, riservata al personale non dirigenziale attualmente in servizio presso l'ente, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art.20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017, come integrato dall' 1, co. 22-ter, del DL 30/12/2023, n. 215, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità con profilo di Assistente Sociale, Area dei Funzionari, a carico del Fondo di Solidarietà comunale (FSC);

EMANARE, a tal fine, avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in oggetto in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dei requisiti generali di partecipazione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso al pubblico impiego;

APPROVARE l'allegato "Avviso" e l'allegato "modello di domanda", predisposti per la partecipazione alla procedura ricognitiva di stabilizzazione, ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti vacanti della dotazione organica, con profilo professionale di "Assistente Sociale", Area dei Funzionari, costituenti tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DARE ATTO che la presente procedura, di natura ricognitiva, non impegna l'amministrazione alla relativa assunzione cui si procederà con successivo provvedimento all'esito di verifica della sussistenza delle condizioni di legge;

IMPUTARE la spesa derivante dalle stabilizzazioni di cui al presente provvedimento negli impegni assunti con la determinazione del Settore Politiche Sociali n. 6479 del 21/12/2023 per la stabilizzazione con profilo di assistente sociale e psicologo per le annualità 2023-2025 e reimputati nel bilancio di previsione annuale 2024 - Missione 12 Programma 04 Macroaggregato 01.01 e 01.02.=

La PO
Carmela Franzò

La P. O.
f.to Carmela Franzò

IL DIRIGENTE

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n.35 del 14/03/2024 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma I lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

DETERMINA DI

Approvare la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.

Disporre:

- la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore "Servizi Economico-Finanziario";
- la pubblicazione del presente atto in versione integrale, ex art.6 L.R. n.11/2015, così come modificato dall'art.12, comma 24, della L.R. 25 maggio 2022, n.13, che modifica il testo dell'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

Attesta che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei

dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Distefano

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il SETTORE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio 2 - Settore Ragioneria
f.to SALVATRICE CAMPAGNA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio 2 - Settore Ragioneria
f.to SALVATRICE CAMPAGNA

Siracusa, lì 26/04/2024